

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DELL'11 OTTOBRE 1951

(100^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Firma dei tipi di frazionamento catastale »
(N. 1760) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, <i>relatore</i>	Pag. 980, 981, 982, 983
VALMARANA	980
TOMÉ	980, 983
FORTUNATI	981
LODATO	981
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	982, 983
MOTT	982
ARMATO	983
MARCONCINI	983

« Sistemazione del credito agrario nella regione ligure » (N. 1778) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	985
PONTREMOLI, <i>relatore</i>	984
RUGGERI	984
LODATO	985
RICCI Federico	986

« Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse indebitamente percepite e di diritti su prodotti che si esportano » (N. 1821):

MOTT, <i>relatore</i>	Pag. 983
---------------------------------	----------

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, sulla delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali (N. 1881) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MOTT, <i>relatore</i>	988
RICCI Federico	988
RUGGERI	988

« Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio o per causa di servizio » (N. 1802) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	989
RUGGERI	989

« Composizione della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza » (N. 1879) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BRACCESI, <i>relatore</i>	989
-------------------------------------	-----

(Discussione e rinvio)

« Pagamento di imposte straordinarie sul patrimonio da parte dei proprietari espropriati in ordine alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 » (N. 1835):

VALMARANA, <i>relatore</i>	987
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	987

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª RIUNIONE (11 ottobre 1951)

La riunione ha inizio alle ore 16,45.

Sono presenti i senatori: Armato, Braccesi, Bosco, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lodato, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Pontremoli, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Valmarana e Ziino.

Interviene, altresì, alla riunione il Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Castelli.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ceccherini: « Firma dei tipi di frazionamento catastale » (Numero 1760) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Firma dei tipi di frazionamento catastale » d'iniziativa del deputato Ceccherini.

Il disegno di legge è composto di un solo articolo di cui do lettura:

Articolo unico.

Il comma 3º dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, modificato con la legge 8 marzo 1950, n. 172, è sostituito dal seguente:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, l'Istituto tecnico conferisce il diploma di geometra e, per quelli che seguono

un altro corso di studi, il diploma di perito edile. I geometri (o periti agrimensori) hanno per incombenza precipua della loro professione quella di eseguire le misurazioni dei terreni e naturalmente di firmare i tipi di frazionamento catastale.

Nella legge sul catasto è stabilito che per procedere a tali frazionamenti è necessario che il frazionamento sia eseguito e firmato da un geometra e fino a qualche tempo fa soltanto i geometri avevano questo incarico. In seguito furono inclusi gli ingegneri, i dottori in scienze agrarie e i periti agrari. Con il presente disegno di legge si propone di conferire queste funzioni oltre che agli architetti anche ai periti edili. I periti edili sostengono, infatti, che essi compiono gli stessi studi dei geometri e che pertanto sono in grado di eseguire e di firmare anche i frazionamenti particellari.

Devo osservare subito, però, che vi è una differenza notevole fra il *curriculum* degli studi dei geometri e quello dei periti edili, e che non è vero che gli studi siano uguali dal punto di vista dell'estimo e dell'agrimensura. I diplomandi geometri studiano più profondamente questa materia, mentre studiano meno quelle materie che fanno parte del corso per periti edili. Io non sono convinto pertanto della opportunità di questo provvedimento perchè mi sembra che la professione del perito edile sia ben definita, mediante un corso di studi ben definito, che riguarda esclusivamente le costruzioni edilizie. Ad ogni modo, dopo avere espresso il mio parere piuttosto sfavorevole, mi rimetto alla Commissione.

VALMARANA. Sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento perchè, come i dottori in scienze agrarie sono autorizzati ad eseguire il frazionamento, e come sono autorizzati a farlo i periti agrari, o come, secondo questo disegno di legge, dovrebbero anche essere autorizzati gli architetti, i quali con la campagna non hanno nulla a che vedere, non comprendo il motivo per cui non debbano anche essere autorizzati i periti edili.

TOMÈ. Io credo che sia il caso di esaminare questo disegno di legge su un piano un po' più generale e che la questione vada impostata in diversa maniera. Nel campo scolastico nazionale vi è una specificazione di scuole,

ognuna delle quali ha caratteristiche proprie e specifiche finalità che si traducono poi in particolari funzioni nella vita professionale dell'individuo. Ora deve essere dovere del legislatore di far sì che questa specificazione, questa specializzazione preordinata dalle leggi sulla pubblica istruzione, voluta dallo Stato nell'interesse generale, non venga poi a perdere la sua significazione e la sua importanza nella vita della Nazione. Se noi ammettiamo il principio che professionisti provenienti da scuole diverse possono occuparsi di materie che sono specifiche di un determinato settore scolastico, noi finiamo con il disorientare un po' l'impostazione scolastica dei giovani e le finalità che lo Stato si propone nel creare scuole distinte e specializzate in diversi settori del campo scolastico. I periti agrimensori o geometri provengono da scuole specifiche, e la loro caratteristica è proprio quella dell'addestramento alla misurazione dei campi, come del resto dice il nome. Ora, come possiamo noi consentire che il campo nel quale vengono esercitati questi studenti in agrimensura, venga successivamente invaso da altre categorie di professionisti provenienti da altri tipi di scuola? Se noi vogliamo conservare un significato al diploma di geometra, e se vogliamo lasciare ad essi funzioni specifiche nella vita economica del Paese, dobbiamo cercare di tutelare la materia propria di questo tipo speciale di scuola.

Si osserva che si è già consentito ad altre categorie, come a quella dei dottori in agraria ed ai periti in agraria, di svolgere le stesse funzioni degli agrimensori e che perciò l'esercizio di queste funzioni dovrebbe essere consentito anche ai periti edili. A me sembra che caso mai si dovrebbe ragionare al contrario e cioè che se l'esercizio di queste funzioni è stato già consentito ad altre categorie di professionisti, si deve impedire che venga consentito ancora ad altre categorie, in modo che non diventi del tutto vana la carriera del geometra.

Pertanto io mi dichiaro contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

FORTUNATI. Anzi tutto a me sembra che in sede di Commissione di finanza noi non possiamo entrare nel merito dell'utilizzazione più o meno razionale delle diverse categorie di professionisti. In questa sede dobbiamo af-

frontare una questione puramente e semplicemente tecnica e cioè se queste categorie di professionisti siano più o meno idonee a compiere le funzioni che ad esse dovrebbero essere demandate con il disegno di legge in esame, se cioè abbiano o meno competenza per eseguire i frazionamenti catastali. Per il caso in esame io credo di sì, come credo che per la vita generale del nostro Paese è meglio che le funzioni siano quanto più estese alle diverse categorie e sempre meno ristrette, perchè soltanto così si impedisce il formarsi di monopoli da parte di categorie professionali.

Per questa ragione io sono favorevole al disegno di legge.

LODATO. Secondo me il disegno di legge è di una portata molto modesta, e poichè i frazionamenti avvengono soprattutto in regioni di montagna, in regioni lontane dai centri dove risiede il maggior numero di professionisti, sono favorevole al disegno di legge.

TAFURI, *relatore*. Poichè dobbiamo parlare esclusivamente della questione pertinente alla Commissione di finanze e tesoro, voglio leggere quello che dice la legge sulla conservazione del catasto. L'articolo 57 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 2572 così dispone: « Quando avviene il frazionamento di una particella deve dalle parti essere prodotto, insieme con i documenti per la esecuzione delle vulture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore ».

Tale norma è confermata dall'articolo 19 del Regolamento sulla conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che così dispone: « Nel caso di passaggio (trasferimento) che dia luogo a frazionamento di particelle deve dalle parti essere prodotto il corrispondente tipo di frazionamento, eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale, a norma dell'articolo 57 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 2572 ». Con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, contenente modificazione al testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, l'articolo 57 venne così modificato: « Quando avviene il frazionamento di una particella le parti interessate devono produrre,

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª RIUNIONE (11 ottobre 1951)

insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore ». Soltanto con legge dell'anno scorso e precisamente con la legge 8 marzo 1950, n. 172, la firma dei tipi di frazionamento è stata estesa anche ai dottori in scienze agrarie e periti agrari. Ora l'ammissione dei dottori in agraria in fondo era logica perchè essi hanno effettivamente nel loro corso di studi molto sviluppata la materia dell'estimo. D'altra parte il regolamento professionale dei periti edili, approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, all'articolo 16 così ne delimita le competenze: « Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minero, navale, ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute: a) dai periti industriali ecc. ecc.; b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonchè la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione ». Vi è inoltre da osservare che i periti edili fino a pochi anni fa non avevano tra le materie comprese nel corso di studio alcun insegnamento inerente ai lavori di catasto . . .

RUGGERI. Adesso però ce l'hanno.

TAFURI, *relatore*. Soltanto al 5º anno, ora hanno un insegnamento di due ore settimanali per la materia dell'estimo. Questi dati sono stati da me raccolti consultando il Regolamento per le materie di insegnamento del Ministero della pubblica istruzione. Inoltre i periti edili non hanno esercitazioni da campagna e di topografia. Invece nella legge che riguarda i periti agrimensori questi insegnamenti trovano largo posto, e così i geometri sono molto addestrati nell'eseguire triangolazioni secondarie a lati rettilinei, verifica di confini, operazioni catastali, operazioni di estimo, misurazione, divisione di fondi rustici, ecc. ecc. Vi è quindi una notevole differenza tra la preparazione del geometra e quella del perito edile. Per questi motivi io sono contrario al disegno di legge.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha appoggiato davanti alla Camera dei deputati l'iniziativa dell'onorevole Ceccherini, che ha, secondo me, una portata molto modesta. Qui non si tratta di conferire determinate attribuzioni le quali possono entrare più o meno nell'ambito specifico di un'altra attività professionale, ma si tratta, come è già stato rilevato da diversi oratori, di vedere se i periti edili abbiano la competenza, la capacità di poter eseguire un tipo di frazionamento: si tratta in sostanza di recarsi al catasto e, sulla mappa, o sull'estratto autentico della mappa, fare il tipo di frazionamento, operazione che non richiede tutte quelle cognizioni di triangolazione o altre operazioni di cui ha parlato l'onorevole Tafuri.

Ma vi è un'altra osservazione da fare, e cioè che il perito edile che debba occuparsi della costruzione di case potrebbe trovarsi nella necessità di provvedere al frazionamento di un terreno destinato alla costruzione e quindi sarebbe una attribuzione specifica della sua professione la confezione del tipo di frazionamento che, ripeto, non è una operazione così difficile che non possa essere fatta anche da professionisti i quali abbiano avuto, non dico una sommaria, ma appena sufficiente informazione su questa disciplina.

Aggiungo anche che, per disposizione della legge sul catasto, qualora il tipo di frazionamento non soddisfacesse, l'Amministrazione ha sempre facoltà di non accettarlo e di eseguirlo di ufficio a spese delle parti.

Così l'interesse dei privati è salvaguardato, e dall'altra parte è pure salvaguardato l'interesse dell'Amministrazione. Quindi non vedrei una seria ragione per opporsi al disegno di legge.

MOTT. Mi dichiaro contrario al progetto in esame per le ragioni già dette dal senatore Tomè. Non si deve cioè incoraggiare quella genericità che è il danno principale dei nostri studi. Noi abbiamo sempre più bisogno della specializzazione che porti ognuno a fare il lavoro per il quale è stato preparato. Se ciò può costituire una specie di monopolio per una data categoria di professionisti, il numero di quei professionisti, d'altra parte, aumenterà sempre più e ciò costituirà un vantaggio in quanto si avrà gente preparata che potrà

aiutare i nostri contadini e i nostri montanari, il che non può avvenire se a fare questi lavori vengono chiamate persone che vivono in città. Se domani noi avessimo periti agrimensori in maggior numero di quelli che abbiamo oggi avremmo gente che vivrebbe vicino ai contadini e che li aiuterebbe in tanti bisogni.

ARMATO. Dopo i chiarimenti dati dal rappresentante del Governo mi rafforzo nella mia convinzione favorevole al disegno di legge. Non è detto che dalla durata di un insegnamento dipenda sempre il maggiore o minore profitto che dall'insegnamento stesso si può trarre. Perciò non mi sembra conclusivo l'argomento addotto dal relatore in proposito.

Voterò pertanto favorevolmente al disegno di legge.

TOMÈ. Faccio osservare che i geometri si occupano prevalentemente, come attività professionale, delle divisioni di terre, delle famiglie di agricoltori. Il tipo di frazionamento non è altro che l'atto conclusivo di questa prestazione professionale. Ora, se noi estendiamo la possibilità di eseguire il frazionamento anche ai periti edili, finiamo col consentire praticamente a questi periti, che normalmente vivono in città, di occuparsi anche di divisioni di terre nell'ambito di famiglie contadine, e finiamo con lo svuotare la funzione del geometra. Infatti se il perito edile ha la possibilità di concludere in maniera ufficiale una divisione, si può stare pure certi che, se anche la divisione non è di sua specifica competenza, gradualmente si impossesserà anche di questa funzione e noi finiremo col non trovare più giovani che si dedichino allo studio dell'agrimensura.

MARCONCINI. Dal momento che il relatore ci ha messo al corrente che gli studi di estimo sono da qualche anno soltanto nel programma del corso per conseguire il titolo di perito edile, si potrebbe applicare l'efficacia di questo provvedimento soltanto ai periti edili i quali hanno seguito questo corso di studi.

TAFURI, *relatore*. Torno ad osservare che, mentre tutte le professioni cercano di difendere il loro campo e la loro attività, in questo caso noi ci troviamo di fronte a professionisti i quali vedono ogni anno ingrossare il numero di coloro che possono svolgere le loro stesse

funzioni. Furono autorizzati in un primo momento i dottori in agraria e i periti agrari; adesso si vogliono autorizzare gli architetti e i periti edili.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo fare presente alla Commissione che il titolo di perito edile è tra quei titoli richiesti per l'ammissione ai concorsi di gruppo B presso l'Amministrazione del catasto che ha per competenza proprio lo svolgimento di quelle funzioni di cui stiamo discutendo.

Vorrei poi fare una richiesta prima della votazione. Siccome tutta la discussione si è svolta sull'opportunità di estendere o meno queste funzioni ai periti edili, mentre il disegno di legge innova nel senso che anche gli architetti sono abilitati a queste funzioni, vorrei che si facesse una votazione separata, perchè credo che sul fatto di estendere queste funzioni agli architetti non vi sia dissenso.

TAFURI, *relatore*. Io credo che il caso degli architetti sia ancora peggiore di quello dei periti edili. Infatti io credo che nelle scuole di architettura l'estimo non sia tra le materie da studiare, così pure credo che non vi sia la materia di topografia.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È stato — ripeto — giustamente affermato che in questa sede non si deve tanto esaminare il confine tra una professione e l'altra, quanto risolvere il problema se, nell'interesse del servizio, gli architetti ed i periti edili siano idonei a questo genere di lavoro e cioè al frazionamento particellare. Se invece ci mettiamo sul terreno sul quale si è posto l'onorevole relatore, a proposito degli architetti io dovrei osservare che siccome essi ad ogni effetto sono parificati agli ingegneri, poichè gli ingegneri già sono autorizzati a compiere questi lavori, è pacifico che anche gli architetti debbano esservi autorizzati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il testo dell'articolo unico fino alle parole «perito agrario». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la restante parte dell'articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª RIUNIONE (11 ottobre 1951)

Metto ai voti l'articolo unico nel suo complesso di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Il comma 3º dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, modificato con la legge 8 marzo 1950, n. 172, è sostituito dal seguente:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Sistemazione del credito agrario nella regione ligure » (N. 1778)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del credito agrario nella regione ligure ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pontremoli.

PONTREMOLI, *relatore*. Per chiarire questo disegno di legge bisognerà ricordare un po' i suoi precedenti. Con la legge 6 luglio 1912 era stato creato un Istituto di credito agrario per la Liguria, che è vissuto stentatamente fino al 1932, epoca nella quale cessò di funzionare con posizione deficitaria. Il Ministero della agricoltura sollecitò le tre Casse di risparmio liguri di Genova, La Spezia e Savona a costituire un Istituto federale di credito agrario che sostituisse il precedente, assumendone la denominazione. Allora era stata prospettata una soluzione forse più economica e più semplice — dato che gli investimenti agrari della Liguria non possono dare un provento sufficiente a mantenere la gestione di un istituto particolare — e cioè che fossero autorizzate

le singole Casse ad esercitare il credito agrario ciascuna nella zona di propria competenza. A questa proposta si oppose il Ministero dell'Agricoltura sostenendo che l'ordinamento del credito agrario deve ispirarsi ad un criterio uniforme regionale.

Era prevedibile, quindi, che il secondo esperimento avrebbe avuto la stessa fine del primo; ed infatti nel 1942 l'Istituto federale di credito agrario della Liguria fu posto in liquidazione con posizione sensibilmente deficitaria, tanto che gli enti finanziatori hanno perduto completamente il loro capitale. Fu rinnovata in questa circostanza la proposta di autorizzare le singole Casse di risparmio ad esercitare il credito agrario in economia, ciascuna nella propria zona, ma anche questa volta il Ministero dell'agricoltura si oppose.

Si è avanzata allora la proposta, che fa parte dell'attuale disegno di legge, di estendere all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte la facoltà di esercitare il credito agrario anche in Liguria, con la partecipazione delle tre Casse di risparmio liguri, assumendo la denominazione di Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria.

La Commissione di finanze e tesoro della Camera dei deputati ha approvato un emendamento aggiuntivo in forza del quale ha fissato un contributo annuale da parte dello Stato di 20 milioni per trenta anni. La Commissione della Camera dei deputati è partita dalla considerazione delle precedenti difficoltà e dal fatto che in Liguria effettivamente da dieci anni non si esercita il credito agrario per cui sussiste colà una mole di esigenze. Il Ministero del tesoro però si oppone a questo emendamento in quanto verrebbe a creare una posizione di privilegio nei confronti di tutti gli altri Istituti che esercitano lo stesso credito agrario. Anche il Ministero dell'agricoltura e foreste è contrario.

Il mio parere è che si debba tornare al testo governativo con una viva raccomandazione, però, al Ministero dell'agricoltura affinché tenga conto della circostanza speciale in cui si trova oggi la Liguria, dove da dieci anni a questa parte non c'è stata alcuna possibilità di credito agrario.

RUGGERI. Era preferibile a mio avviso che il Ministero del tesoro avesse svolto la

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª RIUNIONE (11 ottobre 1951)

sua azione per far sì che venisse accolta la proposta delle tre Casse di risparmio di Savona, Genova e La Spezia, e perchè il credito agrario ligure restasse nell'ambito regionale. Forse ad impedire questa soluzione ci sono state anche ragioni di rivalità, anche di persone, fra le Casse stesse.

Comunque ormai la situazione è quella che è, e noi siamo favorevoli a questo disegno di legge. Naturalmente, però, siamo favorevoli anche al concorso statale nella misura di 20 milioni annui per venti anni, che non ci sembra un onere talmente rilevante da poter lasciar perplessi.

Proponiamo, pertanto, che il disegno di legge venga approvato così come ci viene dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. A questo punto è necessario che io legga il parere del Ministero del tesoro in ordine all'emendamento aggiuntivo appor- tato dalla Commissione della Camera dei deputati al testo governativo.

Tale parere dice: « Dal resoconto stenografico n. 707 del 22 giugno 1951 della Camera dei deputati - IV Commissione finanze e tesoro - si rileva che il noto disegno di legge in oggetto è stato approvato con la soppressione dell'articolo 3 e con l'aggiunta di un articolo il quale autorizza la spesa di lire 20 milioni annui fino all'esercizio 1980-81 - quindi si tratta di trenta anni e non di venti - per la corresponsione del concorso statale sui mutui di miglioramento fondiario che saranno concessi nella regione ligure dall'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria.

« È noto che nel bilancio del Ministero della agricoltura sono già previsti stanziamenti per il concorso statale sui mutui di miglioramento fondiario che sono concessi dai vari Istituti del genere di quello in oggetto, e pertanto, qualora con il proposto emendamento si volesse determinare un contributo particolare, differente da quelli concessi dal Ministero dell'agricoltura, verrebbe a crearsi un privilegio in favore di un singolo istituto e precisamente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria.

« Non sembra quindi che l'emendamento sia accettabile ed il principio in esso sancito potrebbe accogliersi solo come una raccomandazione da fare in seguito al Ministero dell'agri-

coltura per determinare in avvenire fino all'esercizio 1980-81 il contributo per il credito agrario in Liguria nella misura di lire 20 milioni annui ».

LODATO. Tenendo conto delle osservazioni fatte dal Ministero del tesoro, che or ora ci ha letto il Presidente, a mio avviso non si può decisamente accettare l'emendamento appor- tato dalla Camera dei deputati al testo governativo. Piuttosto, essendo già previsti stanziamenti nel bilancio dell'Agricoltura per mutui di miglioramento fondiario, anche a me parrebbe più opportuno rivolgere una raccomandazione nel senso espresso dal relatore e indicato nelle stesse osservazioni fatte dal Tesoro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, costituito ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, assume la denominazione di Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria ed è autorizzato ad esercitare, secondo le norme vigenti, il credito agrario, di esercizio e di miglioramento, anche nella regione ligure.

All'Istituto di cui al comma precedente potranno partecipare, oltre gli attuali partecipanti dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, le Casse di risparmio e gli Istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni.

Lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 20.000.000 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1980-81 per la corresponsione del concorso statale sui mutui di miglioramento fondiario che saranno concessi nella regione ligure dell'Istituto di cui al precedente articolo.

Per l'esercizio finanziario 1951-52 la detta spesa farà carico al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Ricordo che da parte del relatore è stata fatta presente l'opportunità che questo articolo sia soppresso.

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Art. 3.

Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, sono abrogati.

I fondi patrimoniali che eventualmente risultassero dalla liquidazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, saranno ripartiti tra le Casse di risparmio partecipanti.

Le anticipazioni concesse dallo Stato allo Istituto di cui al comma precedente, ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, e successive modificazioni, sono trasferite allo Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, fermi l'obbligo ed i termini del rimborso previsti da tali disposizioni.

Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, sono così modificati:

« Il personale già in servizio presso l'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti nè potrà essere utilizzato dall'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verrà licenziato con il riconoscimento dei diritti ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria.

« Gli atti inerenti alla trasformazione di cui all'articolo 1, nonchè gli atti di trasferimento di attività e passività dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguria in liquidazione, all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni ad esso apportate.

RICCI FEDERICO. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Risulterà dunque dal verbale della riunione odierna che la Commissione, avendo soppresso l'articolo 2 del disegno di legge in esame, è unanime nel raccomandare al Ministro che, nel suo programma, tenga conto delle speciali esigenze di questo Istituto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse indebitamente percepite e di diritti su prodotti che si esportano » (N. 1821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse indebitamente percepite e di diritti su prodotti che si esportano ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, relatore. È questo un altro dei provvedimenti proposti per ovviare a difficoltà, intralci e ritardi creati dalla limitazione della somma che può essere accreditata a singoli funzionari. Nel caso in esame si tratta della restituzione di imposte e tasse indebitamente percepite e, soprattutto, di diritti su prodotti che si esportano.

Finora l'accREDITamento per tali esigenze poteva arrivare fino al limite di 100 milioni, mentre, specie per quanto riguarda i diritti doganali, le restituzioni raggiungono cifre di miliardi. Si è creduto, quindi, necessario portare questo limite da 100 a 500 milioni.

La Corte dei conti è favorevole a questo aumento, e pertanto io — pur avanzando di nuovo la raccomandazione che sia finalmente riordinata tutta la materia — propongo il disegno di legge alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento, previsto dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026 e successive modificazioni, per il pagamento delle spese riguardanti restituzioni di imposte e tasse indebitamente percepite e restituzioni di diritti su prodotti che si esportano, è elevato a lire 500 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Bisori: « Pagamento di imposte straordinarie sul patrimonio da parte dei proprietari espropriati in ordine alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 » (N. 1835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Bisori: « Pagamento di imposte straordinarie sul patrimonio da parte dei proprietari espropriati in ordine alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. L'onorevole collega proponente si è voluto occupare con questo disegno del pagamento dell'imposta straordinaria da parte dei proprietari espropriati ai quali l'indennità di espropriazione è corrisposta in titoli di Stato fruttanti il 5 per cento netto, redimibile in 25 anni. La proposta del senatore Bisori è — e sembrerebbe giusta — che il legislatore consentisse a tali contribuenti

di pagare allo Stato l'imposta medesima con gli stessi titoli che esso ha dato loro in pagamento dei beni espropriati.

Ora, in via pregiudiziale, è da osservare una cosa: e cioè che se un contribuente deve pagare l'imposta patrimoniale sui vari beni che formano il suo patrimonio — terreni, industrie, case ed altro —, mi sembra un assurdo che il pagamento di tutto quanto è dovuto per la patrimoniale possa essere effettuato con questi titoli di Stato; bisognerebbe caso mai limitare questa forma di pagamento a quel coefficiente di imposta patrimoniale che si riferisce ai beni espropriati.

Inoltre non ho compreso bene il disposto del primo comma dell'articolo 2 il quale recita: « I titoli dati in pagamento verranno computati al loro valore nominale, deducendosi peraltro lo sconto del 5 per cento annuo dal giorno in cui vengono dati al giorno in cui, secondo il calcolo delle probabilità, vanno considerati ammortabili ». Che cosa vuol dire questo? Sembrerebbe che per ogni anno, facendosi un calcolo delle possibilità di estrazione, venisse tolto il 5 per cento. Ora, siccome questi titoli hanno una vita media di quindici anni, bisognerebbe moltiplicare 5 per 15, ottenendone 75.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio presente che il Governo ha già in corso di presentare un disegno di legge che risolverebbe meglio la questione, perchè in esso si propone proprio la soluzione accennata dal relatore, di ammettere cioè il pagamento in titoli solo per la quota di patrimonio che viene espropriata.

I senatori sanno che la formulazione di un disegno di legge di iniziativa governativa è di gestazione piuttosto difficile e manca ancora il parere della Ragioneria generale, per cui prego la Commissione di voler soprassedere per il momento alla discussione sul disegno in esame e di rimandarla abbinando a questo il provvedimento governativo di prossima presentazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione la proposta del Governo di sospendere la discussione del presente disegno di legge, in attesa della presentazione di un analogo provvedimento governativo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, sulla delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali » (N. 1881) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, sulla delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge è composto di un solo articolo di cui dò lettura:

Articolo unico.

L'importo della spesa per l'attuazione della legge 24 dicembre 1949, n. 993, previsto dall'articolo 4, comma quarto, della legge stessa in lire 4 milioni, viene elevato a 6 milioni.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione del precedente comma del presente articolo sarà fatto fronte con una corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1951-52, concernente « costruzione di caselli doganali ecc. ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ha facoltà di parlar il relatore, senatore Mott.

MOTT, relatore. Questo disegno di legge tende ad aumentare lo stanziamento per le spese della Segreteria della Commissione interparlamentare per l'emanazione della nuova tariffa doganale. I 4 milioni fissati con la legge 24 dicembre 1949, n. 993 sono praticamente esauriti e si rende necessario aggiungere altri 2 milioni. Alla copertura si provvede con una corrispondente diminuzione del capitolo 240, che riguarda la costruzione di caselli doganali.

RICCI FEDERICO. Sono assolutamente contrario al sistema di stornare dei fondi destinati ad un particolare settore, per adoperarli ad altro scopo.

MOTT, relatore. Lo storno è stato già stabilito nel 1949; l'abbiamo deliberato noi con la legge relativa alla emanazione di una tariffa generale dei dazi doganali.

RICCI FEDERICO. Ma non è buona amministrazione questa!

RUGGERI. Mi pare che il problema che si prospetta nel disegno di legge non meriti una larga discussione, in quanto è pacifico che se non sono bastati i milioni stanziati bisogna pur stanziarne degli altri; altrimenti come si provvede al pagamento, ad esempio, degli stipendi degli impiegati della Segreteria?

RICCI FEDERICO. Si fa un nuovo stanziamento per questo scopo. Dichiaro che voterò contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio o per causa di servizio » (N. 1802) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio o per causa di servizio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Mancando il relatore, senatore Perini, prego il senatore Ruggeri di farne le veci.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª RIUNIONE (11 ottobre 1951)

RUGGERI. Mi limito a raccomandare l'approvazione del presente disegno di legge il cui contenuto è assai semplice, che da molto tempo è all'ordine del giorno della Commissione e che è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Alla copertura, secondo l'articolo 2, si provvede con i fondi già stanziati nei competenti capitoli di spesa dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri interessati.

PRESIDENTE. Credo che sia opportuno che la Commissione approvando il disegno di legge raccomandi che in avvenire siano sempre esattamente indicati i capitoli di spesa con i quali si provvede alla copertura.

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, durante il periodo di ricovero in ospedali o in altri luoghi di cura e durante le licenze di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, continuano a percepire la indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di ordine pubblico.

Le stesse norme si applicano agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, oltre che per la corresponsione dell'indennità giornaliera di polizia tributaria, anche agli effetti della corresponsione dell'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere risultante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con i fondi già stanziati nei competenti capitoli di spesa dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri interessati.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Composizione della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza** » (N. 1879) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Composizione della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza » già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge è composto di un solo articolo di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371, e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 gennaio 1948, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, è costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale, del Comandante in seconda, dei generali in servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'esercito addetto al Comando generale.

« La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.

« La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. Il disegno di legge a nostro esame riguarda la composizione della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza. Secondo le disposizioni vigenti questa Commissione centrale di avanzamento era composta del Comandante dell'Arma, del Comandante in seconda,

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100ª RIUNIONE (11 ottobre 1951)

dei generali di brigata del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale. Ora è avvenuto che, per necessità militari e per effetto di promozioni straordinarie, i generali di brigata sono passati generali di divisione e sono in soprannumero. Sulla base della dizione della legge originaria, questi generali, sarebbero stati esclusi dal far parte della Commissione di avanzamento. Il provvedimento al nostro esame, dunque, tende a sanare questo stato di cose con lo stabilire che tutti i generali in servizio permanente

effettivo del Corpo vengono a far parte della Commissione di avanzamento per gli ufficiali.

È una cosa molto semplice; per cui propongo senz'altro alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui ho dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18,15.